

STATUTO

GIUBBE VERDI COMPAGNIA DI CASTROFILIPPO (AG) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – *Costituzione*

È costituita l'Associazione denominata "GIUBBE VERDI COMPAGNIA DI CASTROFILIPPO (AG) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Giubbe Verdi Compagnia di Castrolilippo (AG) - ODV".

L'associazione si ispira ai principi ed alle finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di protezione ambientale e civile, ha piena autonomia finanziaria e patrimoniale in quanto organismo giuridicamente ed amministrativamente autonomo.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede nel Comune di Castrolilippo (AG).

ART. 2 – *Statuto*

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – *Oggetto e scopo*

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, socio-sanitarie, didattiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue finalità di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del patrimonio botanico e faunistico, dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale, di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico e nonché finalità di protezione civile; prevenzione, avvistamento e segnalazione incendi; ricerca persone disperse;

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:

- protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- assistenza socio-sanitaria;
- attività didattica;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
- b) la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la valorizzazione dei beni ambientali e culturali con assunzione di qualifiche e funzioni derivanti dalle leggi regionali e provinciali che regolano la materia;
- c) lo svolgimento di attività di protezione civile e protezione ambientale affiancando il Corpo Forestale Regionale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili/Militari per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri, ricercare e soccorrere persone disperse, etc., anche con l'ausilio del cavallo;
- d) la promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- e) l'esercizio di ogni attività connessa all'escursionismo, alle attività del tempo libero all'aperto, al turismo e l'agriturismo, alla natura e all'ambiente, agli sport, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, anche a mezzo l'edizione di pubblicazioni, riviste e periodici, ugualmente in forma multimediale, al fine di informare la pubblica opinione sulle iniziative ed attività svolte;
- f) l'organizzazione di lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali;
- g) lo svolgimento di attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non, a salvaguardia e tutela degli animali, nonché finalizzate alla segnalazione e la prevenzione degli incendi, e delle potenziali fonti di inquinamento ambientale, connesse con scarichi di rifiuti solidi, liquidi, aeriformi, in acqua, aria, suolo e sottosuolo; la segnalazione di discariche abusive; il rispetto, nel territorio comunale, delle normative nazionali, regionali e comunali relative alle specie botaniche, fauna ed avifauna, parchi pubblici, compreso il monitoraggio ambientale al fine di salvaguardare la qualità della vita sul territorio comunale;
- h) la cooperazione progettuale e l'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- i) l'organizzazione, realizzazione e gestione, di manifestazioni, fiere, sagre, spettacoli, eventi di ogni tipo, ecc., a scopo divulgativo, culturale e benefico, e comunque senza fini di lucro;
- j) l'attività di controllo, vigilanza e prevenzione in collaborazione e/o con l'ausilio di nuclei Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche secondo

quanto previsto dalle norme in materia ambientale ed a tutela degli animali d'affezione (legge 189/2004) e salvaguardia delle aree protette;

- k) la realizzazione e/o la gestione di beni e/o servizi di utilità pubblica e di interesse collettivo siti nel territorio comunale, anche per conto di Enti Pubblici;
- l) l'esercizio di ogni attività connessa allo sport ed al tempo libero all'aperto anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e/o Federazioni sportive, ricreative e culturali riconosciute, garantendo la propria autonomia, e stabilendo con le stesse rapporti di collaborazione e convenzioni;
- m) l'assistenza ai portatori di handicap sia fisici che psichici ed il sostegno alle famiglie degli stessi e a coloro che vivono in particolare stato di disagio sociale;
- n) la collaborazione con Enti Pubblici, Istituzioni e Forze di Polizia nella gestione della sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- o) promuovere corsi di formazione interni per il conseguimento del decreto di Guardia Particolare giurata ai sensi del R.D. 18.06.1931 n.773 e R.D.L. 26.09.1935 n.1952;
- p) far conseguire ai propri Soci il decreto di Guardia Particolare Giurata in occasione di disordini e vigilanza di Parchi Pubblici, Camping, strutture varie;
- q) tutelare l'integrità della vita umana, a salvaguardia della pubblica incolumità, intervenendo, con mezzi di soccorso sanitari (per esempio Autambulanza) in dotazione e/o in uso in un probabile futuro all'Associazione;
- r) avviare i propri soci alla frequenza di corsi di formazione professionale specifici in materia di Protezione Civile, nonché nel settore sanitario, quali corsi di primo soccorso, BLSD-BLSA-Politrauma, defibrillatore, etc., indetti da Autorità Sanitarie preposte al conseguimento dei relativi brevetti.
- s) Non secondario sarà l'impegno nel settore didattico/culturale presso istituti scolastici di ogni genere e grado, con lo svolgimento di lezioni, dimostrazioni, simulazioni, stages, etc., eseguiti sia all'interno che all'esterno, rivolti sia agli studenti che a tutto il personale scolastico, finalizzate a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico, domestico ed all'aperto, cosicché ciascuno sappia come comportarsi in occasione di possibili eventi calamitosi, naturali e non. In tale contesto, non sarà trascurata anche l'educazione ambientale, stradale, alla legalità ed a un corretto e sano stile di vita.

Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali può:

- acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche strutture, aree e impianti per le attività culturali e per la pratica degli sport, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati;
- svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini sopra esposti.

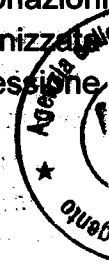
L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti, quali ad esempio:

- a) l'esercizio di ogni attività connessa all'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, gli sport in genere anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private,

con altre Associazioni e Federazioni Sportive riconosciute, garantendo la propria autonomia;

- b) l'organizzazione, gestione e la realizzazione di manifestazioni, fiere, sagre, spettacoli, eventi di ogni tipo, ecc. a scopo divulgativo, culturale e benefico e comunque senza fini di lucro, anche connessi alle tradizioni, tipicità e vocazioni del territorio;
- c) stabilire rapporti di collaborazione e convenzioni con organizzazioni sportive, ricreative e culturali;
- d) espletare attività didattica presso gli istituti scolastici di ogni genere e grado, con lo svolgimento di lezioni, dimostrazioni, simulazioni e stages, eseguiti sia al chiuso che all'esterno, rivolti sia agli studenti che a tutto il personale scolastico, finalizzate a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico, domestico ed all'aperto, cosicché ciascuno sappia come comportarsi in occasione di possibili eventi calamitosi, naturali e non. In tale contesto, non sarà trascurata anche l'educazione ambientale, stradale ed a un corretto e sano stile di vita.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.



TITOLO II – ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, senza distinzione di razza, sesso, religione, cittadinanza.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Essi non devono avere precedenti penali, né procedimenti penali pendenti e né essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione; eventuali deroghe, ad unanime decisione del Consiglio Direttivo, potranno essere considerate per casi particolari esclusivamente a fini riabilitativi e di recupero, su input di Enti Pubblici, Umanitari, Religiosi e Associazioni/Organizzazioni di Volontariato riconosciute dalla Legge.

Possono iscriversi all'associazione anche soggetti minorenni che abbiano compiuto almeno 14 anni di età, con l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o di chi ne fa le veci. Costoro possono partecipare a tutte le attività dell'associazione ad esclusione di quelle in cui le norme del testo unico sicurezza (legge 81 del 2008) non lo permettano e non possono godere del diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione di nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Per esercitare il diritto di voto i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, con la riserva di un ragionevole numero di cariche elettive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ogni Socio ha diritto:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento interno;
- esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello Statuto. I Soci con diritto di voto non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile);
- candidarsi alle cariche associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote sociali e di aver compiuto 18 anni;
- avere la trasmissibilità delle quote sociali o di eventuali rimborsi agli eredi in caso di morte;

- aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell'Associazione. e purché gli scopi Sociali non siano in netto contrasto o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l'operato del Socio;
- avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi sociali competenti.

Ogni Socio ha il dovere di:

- comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto del presente Statuto;
- rispettare i regolamenti interni e ogni altra norma emanata dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- indossare l'uniforme in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione.
- avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell'Associazione;
- corrispondere regolarmente la quota Associativa entro i termini stabiliti;
- risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i propri Organi interni.

I soci si distinguono in :

Volontari Operativi: sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi sociali con le limitazioni previste nel precedente art. 4 per i soci minorenni.

Sostenitori: sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione garantiscono un concreto sostegno alla attività sociale attraverso il loro personale contributo professionale oppure devolvendo all'Associazione impegno morale ed economico da impiegarsi per gli scopi sociali previsti dallo statuto.

Benemeriti o Onorari: sono Soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altrigravi motivi come danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti/soci
- b) l'Assemblea Straordinaria;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) Il Consiglio di disciplina;
- e) L'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal vice presidente o dal suo incarico.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, a mezzo lettera, fax, e-mail e/o SMS.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco dell'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno undecimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, entro il 31 marzo di ogni anno Sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete inoltre:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, qualora non già nominato all'atto della costituzione dell'Associazione, dei due VicePresidenti, di cui uno Vicario, del Segretario e del Tesoriere;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e del Consiglio di Disciplina;

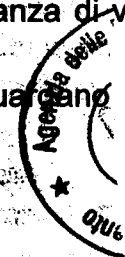
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato dell'revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.



ART. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci iscritti.

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, incluso il singolo associato, e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni. Il Consiglio, almeno per un terzo, sarà composto da soci di sesso femminile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno Vicario (il più anziano tra i due), un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il doppio il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario, in assenza dal Vicepresidente e in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento

organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale (di Disciplina) entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, all'indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 14 – Il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; e in assenza anche di quest'ultimo, verrà sostituito dal Vicepresidente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci
- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali ed è responsabile della conservazione degli stessi;
- esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
- si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
- cura l'archivio dell'Associazione e la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per Legge.

- può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

ART. 16 – Il Tesoriere del Consiglio Direttivo

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.

Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta:

- il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione;
- per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione;
- detiene il Registro di Cassa per segnare le entrate\uscite dell'attività svolta dall'associazione. Tale contabilità, tenuta senza particolari formalismi, servirà per la corretta compilazione del bilancio annuale. Ai fogli cassa dovranno essere allegati le pezze giustificative per documentare le spese.

ART. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è deputato anche il controllo contabile.

ART. 18 – Il Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da due Giudici e resterà in carica per quattro anni.

I Giudici della Commissione di Disciplina devono essere eletti tra i Soci in regola con le quote sociali. Devono dare garanzia di specchiata moralità e non devono ricoprire alcun incarico negli Organi Sociali previsti dal presente Statuto.

La Commissione di Disciplina è nominata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che avrà cura di nominare altri due Membri supplenti in caso di impedimento dei membri Ordinari. In caso di impedimento del Presidente dell'Associazione, la Commissione sarà presieduta dal Giudice più anziano di età.

Il Segretario della Commissione di Disciplina verrà designato al momento dell'insediamento della Commissione stessa e sarà affidato di volta in volta ad un membro del Collegio.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative;
2. esercizio delle attività diverse, secondarie e strumentali;
3. rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività di interesse generale previste;
4. contributi di privati;
5. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
6. rendite patrimoniali;
7. entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
8. entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del D.Lgs. 117/17;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito Inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio Direttivo potrà, se ritenuto necessario, nominare un apposito Conservatore.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilanciopreventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'associazione tiene:

Il Registro degli Associati;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Il Libro degli Inventari;

Il Registro di Cassa.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, secondo quanto previsto dall'art.9 del Dlgs.117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Organizzazioni di volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

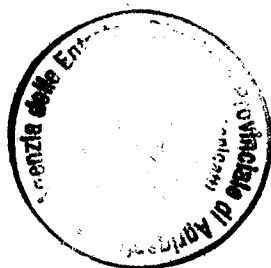
ART. 24 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 25 – Responsabilità ed Assicurazione dei Soci

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Castrofilippo, 26/09/2019



Registrazione a Casale di Agrigento 10/12/19 1191
Data 3 11/12/19 1191

Il funzionario addetto
Rita Migliore
Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonina Maria Geronzi